Problematiche del Processo Civile Telematico e relative soluzioni giurisprudenziali

1.Atto Introduttivo del Giudizio depositato con modalità telematica anziché cartacea....2
Cass. civ. Sez. II, 12-05-2016, n. 9772....2
Cass. civ. Sez. lavoro, 04/11/2016, n. 22479....2
Trib. Lodi, Sez. I, Ord. 04/03/2016....2
Trib. Vasto, Ord. 15/04/2016....2
2.Distruzione/Smarrimento/Sottrazione del fascicolo telematico....3
Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 maggio 2010 n. 11352....3
Tribunale di Siena, Ordinanza del 18/09/2014....3
3.Opposizione a D.I. per mancata notifica della procura alle liti unitamente al ricorso....3
Tribunale di Milano, verbale causa n. 29574/2008, udienza 14/01/2010....3
Tribunale di Siena, sentenza n. 74/2017....3
4.Deposito di un file scansionato (.pdf-immagine anziché .pdf-testo)....4
Tribunale di Roma, Ordinanza 13/07/2014....4
Tribunale di Livorno, Sentenza 25/07/2014....4
Trib. Vercelli Ordinanza, 04/08/2014....4
Trib. Trani Ordinanza, 31/10/2014....4
Trib. Milano Sez IX, Sent. 03/02/2016, n. 1432....5
Trib. Verona, 04-12-2015....5
Trib. Padova, Sez. II, Ord. 13/05/2016....5
Cassazione, Sez. III, Sent. 20/07/2016, n. 14827....5
5.Irregolarità del Deposito Telematico....5
Trib. Bari, Ord. 08/06/2016....5
Trib. Torino, Sez. I, Ord. 13/05/2016....6
Trib. Torino, Sez. VII, Ord. 10/04/2016....6
Trib. Milano Sez. lavoro Ordinanza, 10-05-2016....6
Trib. Catania, ord. 28 gennaio 2015....6
Trib. Trento, decr. 30 gennaio 2015....7
Trib. Milano, Sez. Impresa B, Ord. 23/02/2016 (deposito telematico obbligatorio)....7
Trib. Milano, Ord. 03/03/2016 (deposito telematico facoltativo)....7
Trib. Caltanissetta, Ord. 01/06/2016....7
Trib. Locri, Ord. 12/07/2016....7
6.Tempestività del Deposito....7
Trib. Bologna, Decreto 12/12/2016....7
Trib. Pesaro, Sent. 19/01/16, n. 42....8
Trib. Milano, Ord. 23/04/2016....8
Trib. Milano, Sez. Lavoro, Ord. 10/05/2016....8
7.Attestazione di Conformità atti depositati....8
Corte di Cass., Sez. VI, Ord. 22/02/2016 n. 3386....8
Trib. Bari, Ord. 04/05/2016....9
Trib. Milano, Sez. III, Sent. 29/06/2016....9
8.Notifica via PEC a soggetti sprovvisti di strumenti idonei a leggere la firma elettronica....9
Tribunale di Lecce, ordinanza del 16/03/2016....9
Cass. civ. Sez. VI - 1, 07-07-2016, n. 13917....10
9.Validità della Notifica....10
Cassazione SS.UU., Sent. 18/04/2016, n. 7665....10
Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. 04/05/2016, n. 8886....10
Corte Costituzionale, Sent. 18/05/2016, n. 146....11
Cassazione, Sez. VI-1, Sent. 09/09/2016, n. 17884....11
Cassazione, Sez. VI, Sent. 06/07/2016....11
Cassazione, Sez. I, Sent. 21/07/2016, n. 15035....11
Cassazione, Sent. 12/09/2016, n. 17941....11
Cassazione, Sez. VI-3, Ord. 04/10/2016, n. 19814....11
Cass. civ. Sez. I, 02-11-2015, n. 22352....11

1. Atto Introduttivo del Giudizio depositato con modalità telematica anziché cartacea

Cass. civ. Sez. II, 12-05-2016, n. 9772

In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, coma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, **dell'atto introduttivo** del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, **non** dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Principio di diritto enunciato dalla Corte).

[… In tema di PCT, nei procedimenti iniziati **tra il 30.6.14 e prima del D.L. 83/2015**, **non** vi è nullità della **costituzione** telematica **dell'attore**, ma **mera irregolarità**, sicché quando l'atto viene inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero, deve ritenersi **integrato il raggiungimento dello scopo** della presa di contatto **tra** la **parte** e **l'ufficio giudiziario**, e della messa a disposizione delle **altre parti**...]

Cass. civ. Sez. lavoro, 04/11/2016, n. 22479

Il deposito in forma telematica dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, successivamente al 30 giugno 2014, nel regime dell'art. *16-bis* del *D.L. n. 179 del 2012*, anteriore alla modifica introdotta dal *D.L. n. 83 del 2015*, non determina la nullità della costituzione dell'attore bensì una mera irregolarità per cui, ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'Ufficio Giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.

[… Dal comma 1 dell'art. 16 *bis* del D.L. 179/2012, nel testo valorizzato operante *ratione temporis* (prima del 30.6.14), **non discende il divieto di utilizzare l'invio telematico per gli atti del processo diversi da quelli ivi contemplati** e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessa dall'ordinamento (v. l' art. 83, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto la trasmissione in via telematica della procura alle liti) ed **in mancanza di una sanzione espressa di nullità**...]

Trib. Lodi, Sez. I, Ord. 04/03/2016

Il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria in formato **cartaceo**, deve essere dichiarato **inammissibile**, atteso che, per sua natura, l'atto di riassunzione **non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita**, cosicché l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012.

Per la dichiarazione di estinzione non è necessaria l'eccezione di parte.

Trib. Vasto, Ord. 15/04/2016

Il ricorso per reclamo non introduce un nuovo giudizio, ma è prosecuzione del procedimento speciale. Quindi non vi è dubbio che, **quando** il **deposito non** viene seguito per via telematica, bensì in modo tradizionale (cioè, **con consegna materiale in cancelleria dei documenti** o, tutt'al più, mediante invio postale del plico cartaceo), **l'atto** non potrà che essere dichiarato **inammissibile**, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende **radicalmente inesistente** dal punto di vista giuridico (vale a dire, tamquam non esset).

2. Distruzione/Smarrimento/Sottrazione del fascicolo telematico

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 maggio 2010 n. 11352

Nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti.

Tribunale di Siena, Ordinanza del 18/09/2014

"[...] ritenuto pertanto che l'atto allegato alla PEC di cui sopra, consegnato a tutti gli effetti alla Cancelleria dell'Ufficio giudiziario, sia stato smarrito o sottratto o distrutto, per causa non nota, nel tempo e/o nello spazio informatico che separa il suo ingresso nel domicilio dell'ufficio giudiziario e il suo susseguente doveroso ingresso nel singolo fascicolo informatico […]

[…] Visti gli artt. 113 cpp e 12 disposizioni sulla legge in generale

Dispone che l'atto di parte attrice di nomina del c.t.p. **sia ricostruito** secondo il seguente letterale tenore:[...]"

3. Opposizione a D.I. per mancata notifica della procura alle liti unitamente al ricorso

Tribunale di Milano, verbale causa n. 29574/2008, udienza 14/01/2010

"[...] Quanto alla eccezione relativa alla manata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare che nessuna norma di legge imponga la notifica,unitamente alla ingiunzione, anche dell'atto che conferisce la rappresentanza.

Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l'ufficio giudiziario l'art. 10 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante l'apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico.

L'art. 20 del d.lgs. 82 del 2005, il c.d. codice dell'amministrazione digitale, stabilisce l'equiparazione del documento informatico al documento cartaceo.

[…]In base al combinato disposto di queste norme la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi dell'art. 42 delle citate norme tecniche.

[…]Quindi forma necessitata della procura negli atti processuali telematica è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con il ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa.

►Come s'è detto in questi casi la notifica della procura **non è richiesta da alcuna norma**, né pare che la conoscenza della procura possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore, alla stregua dei documenti allegati al ricorso, **avrà l'onere di costituirsi.** [...]"

Tribunale di Siena, sentenza n. 74/2017

[...]"In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione relativa all'omessa notifica della procura unitamente al decreto ingiuntivo per i motivi di seguito esposti:

- con riferimento specifico al decreto ingiuntivo depositato in via telematica, invero, l'art. 10 DPR n. 123/01 dispone che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore, mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico, onde fornire al giudicante la dimostrazione del potere di

rappresentanza del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo;

- del resto, stante la necessità, per i *files* contenenti gli atti giudiziari, di rivestire la forma di PDF tratto da testo e non da immagine, in base alle specifiche tecniche ed alle norme sul PCT, è materialmente impossibile che la procura possa essere conferita con sottoscrizione a margine del ricorso, dovendo essa necessariamente rivestire la forma di atto separato;
- per contro, fermi restando gli obblighi di allegazione della procura al ricorso depositato e di notifica del decreto monitorio entro sessanta giorni dalla sua emissione, nessuna norma di legge impone la notifica, unitamente all'ingiunzione di pagamento, anche all'atto che conferisce la rappresentanza alle liti;
- d'altra parte, ben può il debitore ingiunto, laddove voglia controllare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al difensore dell'ingiungente, anche in vista della propria difesa in sede di opposizione, accedere al fascicolo telematico contenente gli allegati al ricorso monitorio. [...]"

4. Deposito di un file scansionato (.pdf-immagine anziché .pdf-testo)

Tribunale di Roma, Ordinanza 13/07/2014

Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in via telematica come scansione di immagine, che non consenta operazioni di selezione e copia di parti (anziché derivare, come prescritto dalla disciplina tecnica del p.c.t., dalla trasformazione in formato PDF di un documento testuale nativo digitale) deve essere dichiarato inammissibile, per carenza dei **requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo**; per scopo dell'atto processuale dovendosi intendere non solo quello di significare alle altre parti ed al giudice i propri intendimenti, ma anche quello di inserirsi efficacemente in una sequenza assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati al posto di altri.

Tribunale di Livorno, Sentenza 25/07/2014

Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente **in formato PDF immagine**, ottenuto a seguito di scansione dall'originale cartaceo (anziché come atto nativo digitale, ottenuto mediante trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti) deve essere dichiarato **nullo**, ai sensi dell'art. 156, 2° comma, c.p.c., in quanto carente dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, consistente nella possibilità che l'atto sia "navigabile" ad ogni attore del processo e, dunque, che sia consentito l'utilizzo degli elementi (o parti) dell'atto stesso senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri.

Trib. Vercelli Ordinanza, 04/08/2014

L'invio telematico di un atto del processo (nella specie, **reclamo cautelare**) in formato **PDF-immagine** ottenuto tramite scansione del documento cartaceo (anziché come PDF testuale ottenuto dalla trasformazione di un documento informatico di testo) costituisce **una mera irregolarità**. L'atto non può invece essere dichiarato nullo, essendo tale sanzione subordinata alla espressa previsione di legge (ai sensi dell'art. 156, 1° comma, c.p.c.) allorché riguardi il difetto di requisiti formali: tale espressa comminatoria non può ravvisarsi né nell'art. 16-bis D.L. n. 179/2012 che, pur avendo natura di fonte primaria, non prevede alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forma degli atti depositati in via telematica, né nelle prescrizioni delle specifiche tecniche disposte dalla DGSIA, non aventi natura di fonte primaria dell'ordinamento.

Trib. Trani Ordinanza, 31/10/2014

Non può essere pronunciata la nullità di una memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c., per essere stata depositata in formato PDF immagine (come scansione dell'atto sottoscritto manualmente dal difensore) anziché in formato PDF nativo digitale, in quanto tale atto ha comunque raggiunto pienamente lo scopo, risultando intellegibile all'ufficio ed alla controparte processuale che, nella specie, ha anche dato atto della

ricezione e della conoscenza del contenuto dell'atto.

Trib. Milano Sez IX, Sent. 03/02/2016, n. 1432

L'eccezione di **inammissibilità** della **conclusionale** depositata in **formato PDF immagine** e non come atto nativo non è accoglibile.

Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle regole tecniche è stata prevista **da norme primarie e secondarie**.

Pertanto si ritiene che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l'inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera **irregolarità sanabile** per effetto di **successiva regolarizzazione**.

[… Il deposito di un atto non conforme alle specifiche tecniche prescritte per il processo civile telematico deve ritenersi mera irregolarità insuscettibile di precludere la validità dell'atto che abbia effettivamente raggiunto il suo nativo scopo...]

Trib. Verona, 04-12-2015

Deve essere **esclusa sia l'inesistenza sia la nullità** del ricorso per decreto ingiuntivo ove quest'ultimo sia stato trasmesso telematicamente in formato "PDF immagine" (ottenuto dalla scansione del cartaceo) e non in formato "PDF testuale" (ottenuto dalla diretta trasformazione dell'atto, redatto con software di video scrittura, in formato PDF, senza scansione) in quanto il decreto ministeriale n. 44 del 2011 non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo telematico venga depositato in forma di "pdf scansione" anziché in formato "pdf testuale", ipotesi nella quale non si potrebbe parlare di inesistenza dell'atto ma semmai di nullità ai sensi dell'articolo 156, comma 2, c.p.c., sanabile dalla proposizione dell'opposizione.

Trib. Padova, Sez. II, Ord. 13/05/2016

Il deposito di **atti in formato PDF immagine**, anziché PDF testuale, **non ha impedito alla difesa** del convenuto **il loro esame**, ma solo la c.d. "navigabilità" degli atti.

Sulle conseguenze dell'irregolarità, non ritiene il giudicante di discostarsi dal Protocollo PCT della Corte d'Appello di Venezia 3 luglio 2014, punto 2 (possibilità di chiedere la regolarizzazione dell'atto, ferma la data del primo deposito).

Dispone, pertanto, che la difesa attorea regolarizzi le memorie ex art. 183 c.p.c..

Cassazione, Sez. III, Sent. 20/07/2016, n. 14827

È noto, infatti, che **il formato zip non muta il contenuto del documento**, ma serve soltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio minore; non è, in questo senso, un formato diverso.

Ne consegue che, anche **alla luce delle "Specifiche tecniche"** (che prevedono i file zip) **risulta infondata la doglianza sulla scusabilità dell'errore**, potendosi esigere dal difensore l'utilizzo di un'idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al formato compresso.

5. Irregolarità del Deposito Telematico

Trib. Bari, Ord. 08/06/2016

Non può essere mossa contestazione alla costituzione telematica rifiutata a seguito di **terza PEC con messaggio di ERROR** (nella specie "L'avvocato non ha accesso al fascicolo"), in quanto tali errori **vanno accettati forzando l'accettazione ove possibile**, secondo quanto disposto con circolare Ministeriale del 23.10.15.

L'atto erroneamente rifiutato dalla cancelleria dovrà comunque essere regolarizzato mediate accettazione della cancelleria o invio di nuovo atto.

Trib. Torino, Sez. I, Ord. 13/05/2016

L'errata indicazione del **numero di RG** è errore **"non grave"** (o, se si preferisce, un "mero errore materiale" o una "svista"), pur ascrivibile alla parte. Se si trattasse di deposito **cartaceo**, **non ingenererebbe alcuna conseguenza**, se non quella di una rettifica "a mano" dell'atto.

Non appare idonea una remissione in termini, ma **si ordina quindi di forzare l'apertura** della busta e la cancelleria dovrà **inserire l'atto nel fascicolo corretto**, indicando come data quella della ricevuta di avvenuta consegna.

[… Il tema di PCT quando è materialmente possibile accettare il deposito ("forzando" l'accettazione e superando l'errore di tipo ERROR), la soluzione più adeguata è quella di ordinare alla cancelleria di accettare e inserire nel fascicolo telematico la comparsa di risposta depositata dall'avvocato, indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna....]

Trib. Torino, Sez. VII, Ord. 10/04/2016

L'istanza di rimessione in termini deve essere **respinta** se viene depositato l'atto con indicazione di **R.G. errato**, considerato anche che il messaggio di esito negativo da parte della cancelleria è stato ricevuto con termine ancora pendente, a nulla rilevando che il difensore l'abbia letto il giorno successivo (essendo **suo onere verificare l'esito positivo** del deposito).

Tale **evento**, infatti, non può considerarsi come causa non imputabile alla parte, bensì **superabile con ordinaria diligenza**.

Trib. Milano Sez. lavoro Ordinanza, 10-05-2016

Deve trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini avanzata dal resistente a seguito di una costituzione in giudizio mediante deposito telematico "affetto" da errore fatale (non gestibile) e come tale rifiutato dalla cancelleria dopo undici giorni dall'invio.

Trib. Catania, ord. 28 gennaio 2015

[…] sciogliendo la riserva che precede;

ritenuto che il resistente ha domandato la remissione in termini al fine di depositate la memoria ex art. 426 cpc e produrre alcuni documenti;

ritenuto che il ricorrente si è opposto alla richiesta;

ritenuto che il resistente ha depositato la memoria ed i documenti in questione avvalendosi del deposito telematico e che per errore i documenti sono stati inviati/depositati alla sezione lavoro del tribunale;

ritenuto che il ricorrente ha, tuttavia, ricevuto un messaggio di accettazione deposito della memoria integrativa con la dizione "descrizione esito: numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Accettazione avvenuta con successo";

ritenuto che la comunicazione inviata dalla cancelleria è senz'altro idonea a generare un legittimo affidamento sull'avvenuto deposito degli atti;

ritenuto che la cancelleria a fronte dell'errata accettazione dell'atto avrebbe dovuto trasmetterlo alla sezione competente (evitando che la parte incorresse in preclusioni) ovvero informare compiutamente la parte dell'errata ricezione (come peraltro suggerito dal cd. "vademecum PCT-II edizione", all'art. 13);

ritenuto che nessuna di tali condotte risulta posta in essere e che sussistono, dunque, almeno a giudizio di questo decidente, i presupposti per la remissione in termini;

ritenuto che posta tale conclusione va riassegnato il termine per il deposito di memorie integrative ad entrambe le parti;

P.Q.M.

Rinvia all'udienza del 15.04.2015 ex art. 420 cpc, assegnando alle parti termine fino al 31.03.2015 per l'eventuale integrazione degli atti mediante deposito di memorie e documenti. […]

Trib. Trento, decr. 30 gennaio 2015

[…] Letto l'istanza della difesa di CG di rimessione in termini al deposito telematico della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2;

vista la documentazione allegata all'istanza;

rilevato che è noto che vi sia stato un **blocco del sistema telematico** in coincidenza con lo spirare del termine;

rilevato pertanto che sussistono le condizioni per la rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per la parte CG;

rilevato peraltro che appare opportuno differire per entrambe le parti, in particolare a tutela dei diritti della controparte rispetto all'istante, il termine per il deposito della memoria di replica ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.

P.Q.M.

Autorizza la rimessione in termini per il deposito di memoria come richiesto;

Assegna nuovo termine alle parti per il deposito di memoria ex art. 183 c.6 n.3 c.p.c. fino al 20 febbraio 2015.

Conferma il rinvio al 11.03.2015. […]

Trib. Milano, Sez. Impresa B, Ord. 23/02/2016 (deposito telematico obbligatorio)

Il foglio di precisazione delle conclusioni (c.d. **foglio PC**) deve essere depositato per via telematica. Ove **depositato in modo cartaceo, è inammissibile** e le conclusioni si intendono rassegnate come in atti.

Trib. Milano, Ord. 03/03/2016 (deposito telematico facoltativo)

Il foglio di PC non è né "documento", né "memoria" o "atto processuale" in senso tecnico-giuridico.

Per quanto sopra evidenziato, **il foglio di precisazione delle conclusioni**, depositato oggi da parte attrice in udienza, **in forma cartacea**, **è** atto cortesemente allegato al fascicolo **scevro da qualunque vizio di ammissibilità**.

Trib. Caltanissetta, Ord. 01/06/2016

Il mancato deposito di copie autentiche ai sensi dell'art. 543 c.p.c. è **carenza di una formalità** che non pregiudica alcun interesse del debitore, atteso che, si ribadisce, **alcuna contestazione è stata avanzata in ordine alla effettiva conformità** agli originali degli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto conto altresì del fatto che **gli atti** di cui al secondo periodo dell'art. 543 c.4 c.p.c. **sono poi stati depositati in giudizio** dal creditore.

Trib. Locri, Ord. 12/07/2016

Dall'introduzione **dell'obbligo di deposito telematico** deriva che, all'inosservanza della modalità prescritta dalla legge, consegua **l'inammissibilità e l'improcedibilità, e/o comunque, l'irricevibilità dell'atto**, senza possibile sanatoria ex art. 156, 3° comma, c.p.c..

Non vi era poi prova che il mancato deposito telematico fosse dovuto a cattivo funzionamento del flusso telematico, e il fatto che la **firma digitale non** fosse **funzionante non** può costituire un **motivo valido** per l'autorizzazione al deposito cartaceo.

6. Tempestività del Deposito

Trib. Bologna, Decreto 12/12/2016

[… rilevato che nel caso di specie il difensore della parte convenuta ha ricevuto i primi tre messaggi in data 2/12/16 in un lasso di tempo di pochi minuti; successivamente, solo in data 5/12/16 (lunedì) è pervenuta la quarta pec contestualmente alla comunicazione di "ERRORE FATALE non gestibile

dal sistema informatico, generato dal doc. 02"; nella stessa giornata del 5/12/16 il difensore ha provveduto a depositare di nuovo telematicamente (dopo aver stampato e scansionato nuovamente in pdf il citato doc. 2) la sua comparsa di costituzione, che risulta accettata dalla cancelleria di questo tribunale alla medesima data;

ritenuto che il deposito della comparsa di costituzione in data 2/12/16 debba considerarsi utilmente effettuato e, pertanto, tempestivo in quanto ai sensi del comma 7 dell'art. 16 bis D.L. 179/12 "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni cui all'articolo 155 quarto e quinto comma c.p.c."; […]

d'altro canto l'inspiegabilità dell'errore fatale di cui si discute, riferita dalla cancelleria che a sua volta si è consultata con i tecnici informatici, comporta la non imputabilità alla parte istante dell'omesso perfezionamento del suo deposito; […]

P.Q.M.

Previa declaratoria di tempestività del deposito della comparsa di costituzione del convenuto +++ in data 2/12/16, dispone che a cura del convenuto medesimo siano chiamate in causa, con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. […]

Trib. Pesaro, Sent. 19/01/16, n. 42

Inammissibile, infine, è l'eccezione secondo la quale il pignoramento avrebbe perso efficacia (ai sensi dell'art. 543 IV comma cpc) poiché detta **eccezione** è stata **formulata** (atto di opposizione depositato in data 30 gennaio 2015) **nei trenta giorni** decorrenti **dalla** data di **restituzione dei titoli** al procedente (9 gennaio 2015) quando, cioè, ancora era possibile il deposito dell'originale di notifica o della sua copia conforme.

Trib. Milano, Ord. 23/04/2016

Sebbene la prevalente giurisprudenza di merito ritenga sufficiente la ricezione della seconda PEC, si ritiene corretto l'orientamento in merito alla **necessità, ai fini della tempestività del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute**.

Soltanto la terza ricevuta (controlli automatici), però, può essere **valutata come causa di non tempestivo deposito**, in quanto, **se positiva si ritiene che la Cancelleria non possa rifiutare l'atto**, **se non nei casi più gravi di errori c.d. FATAL**.

Trib. Milano, Sez. Lavoro, Ord. 10/05/2016

Non può ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto l'avviso di **avvenuta consegna del messaggio PEC** in epoca idonea a considerare il deposito **tempestivamente eseguito** (ex art. 16 *bis*, co. 7 D.L. 179/2012), in **difetto di esplicita segnalazione** di errore fatale, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, potendo **confidare in una accettazione**.

Pertanto è **ammissibile l'istanza di rimessione in termini** con fissazione di nuova udienza.

7. Attestazione di Conformità atti depositati

Corte di Cass., Sez. VI, Ord. 22/02/2016 n. 3386

La produzione della **copia della sentenza impugnata trasmessa in allegato dalla cancelleria** ragusana deve, dunque, **di per sé reputarsi equivalente all'originale** presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.

Neppure rileva **l'attestazione di conformità** irrituale, posto che questa è prevista dalla norma

solamente per la conformità agli atti presenti nel fascicolo telematico.

[… infatti, il detto difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia dal fascicolo informatico, ma ha resto l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, che essa si era estratta dal detto fascicolo, ma da parte del cancelliere.

Tuttavia, la rilevata irrituale attestazione e' del tutto priva di rilievo, giacche', come s'e' detto, la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria ragusana equivale all'originale e, dunque, puo' considerarsi una copia autentica. …]

Trib. Bari, Ord. 04/05/2016

L'art. 543 c.p.c. **distingue la problematica dell'attestazione di conformità** delle copie allegate **da quella dell'inefficacia** del pignoramento **per tardivo deposito** delle stesse: la prima è dovuta solo al mancato deposito della nota d'iscrizione e delle copie autentiche degli atti "di cui al secondo periodo" (dunque non al terzo) del 4° co. dell'art. 543 c.p.c., e **non si richiama** tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, **anche l'attestazione di conformità**. Ne consegue che il deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante.

Trib. Milano, Sez. III, Sent. 29/06/2016

Il creditore non deve limitarsi a depositare una copia degli atti di cui all'art. 557 co. 2, ma una copia conforme.

La questione della conformità del titolo all'originale è strettamente connessa al **possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell'azione esecutiva**. **In mancanza** del deposito dell'attestazione di conformità, pertanto, **il giudice** dell'esecuzione **non è messo in grado di conoscere se il creditore abbia o meno il possesso** del titolo, **o sia o meno legittimato** all'esercizio del diritto incorporato nel titolo.

[… Il giudice dell'esecuzione, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all'esecuzione e dell'atto di pignoramento, **non può procedere con il conferimento dell'incarico di stima dei beni staggiti** e, successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore.

2. Nell'ambito del processo esecutivo, l'attestazione di conformità non costituisce una mera formalità, in quanto il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia, per poter certificare il possesso del titolo. In mancanza del deposito dell'attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell'esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo. …]

8. Notifica via PEC a soggetti sprovvisti di strumenti idonei a leggere la firma elettronica

Tribunale di Lecce, ordinanza del 16/03/2016

Il Got,

rilevato che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica **non obbliga**, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono **la lettura** degli atti inviati con firma digitale;

- che non vi è prova che la società convenuta sia in effettivo possesso di tali programmi;

- che, quindi, non vi è prova che la stessa abbia potuto prendere visione dell'atto di citazione

- che tale prova non si evince, comunque, dalle comunicazioni allegate in atti relative alla accettazione ed alla consegna dell'atto di citazione;

- che, per l'effetto, non può dichiararsi la contumacia della società

-che, comunque, la norma di cui all'art. 1 della L. 21 gennaio 1994, n. 20 faculta il giudice a disporre la notificazione secondo l'ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario;

P.Q.M.

- letta ed applicata la norma di cui all'art. 291 c.p.c. fissa all'attore il termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere alia rinnovazione della notificazione della citazione secondo l'ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e rinvia la causa.

[… La **normativa** impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica ma **non obbliga a munirsi di programmi** elettronici che consentono la **lettura degli atti** inviati con firma digitale. **Mancando la prova** che il destinatario della notifica fosse in possesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, **non vi è certezza che detto destinatario abbia** effettivamente **potuto prendere visione dell'atto** notificato.

In tal caso, dunque, **la notifica deve essere ripetuta** in via **cartacea** a mezzo ufficiale giudiziario...]

Cass. civ. Sez. VI - 1, 07-07-2016, n. 13917

Per il perfezionamento della notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza, **va considerata esclusivamente la sequenza procedimentale stabilita dalla legge: dunque, dal lato del mittente, la ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna**, la quale dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente.

9. Validità della Notifica

Cassazione SS.UU., Sent. 18/04/2016, n. 7665

Il risultato **dell'effettiva conoscenza dell'atto** che consegue alla **consegna telematica** dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina il **raggiungimento dello scopo** della notifica via PEC.

È, quindi, **inammissibile l'eccezione** con cui si lamenti un mero **vizio procedimentale (notifica di file .doc invece di PDF)**, **senza prospettare** anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una **lesione del diritto di difesa**.

[La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha stabilito che anche per le notifiche a mezzo pec si applica il condiviso e consolidato orientamento giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. La Corte ha, inoltre, precisato che : " è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte".]

Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. 04/05/2016, n. 8886

In caso di **notifica** a mezzo PEC di ricorso per Cassazione nel **giorno di scadenza** per l'impugnazione, con notifica perfezionata **oltre i termini orari di cui all'art. 147 c.p.c.** (espressamente richiamato dall'art. 16 *septies* del D.L. 179/12 "Tempo delle notificazioni con modalità telematiche"), la notifica suddetta **si considera effettuata *ex lege* il giorno successivo**, e per l'effetto il ricorso è da dichiararsi **inammissibile**.

Corte Costituzionale, Sent. 18/05/2016, n. 146

Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., attesa la **diversità delle fattispecie poste a confronto**, che ne giustifica la diversa disciplina delle notificazioni.

L'art. 145 c.p.c. ha come scopo esclusivamente il diritto di difesa, mentre l'art. 15 L.F. si propone di coniugare tale finalità di tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerità del procedimento concorsuale. A tal fine prevede che l'esonero dall'adempimento di ulteriori formalità **quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo**.

Cassazione, Sez. VI-1, Sent. 09/09/2016, n. 17884

L'imprenditore individuale è univocamente quella persona fisica la cui **casella PEC** ha come indirizzo (come nella specie) proprio il suo nome e cognome, sicché **la deliberata sua disattivazione** [**nel termine annuale** in cui perdura, *ex lege* (L. Fall., art. 10), la sua responsabilità per la sistemazione concorsuale delle proprie debitorie, mediante la necessaria dichiarazione di fallimento], comporta **irreperibilità imputabile** "**alla sua stessa negligenza** e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico".

Cassazione, Sez. VI, Sent. 06/07/2016

Per la **validità della notifica** occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, **dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna**, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, **non rilevando che sia stato aperto dal destinatario stesso**.

Cassazione, Sez. I, Sent. 21/07/2016, n. 15035

Erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che per superare l'attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso.

Deve applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo PEC ai sensi dell'art. 15 L.F., **la ricevuta di avvenuta consegna** generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario **costituisce prova dell'avvenuta consegna suscettibile di prova contraria**.

Cassazione, Sent. 12/09/2016, n. 17941

Alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all'amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla CTR della Campania tra le parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.

Detta **notifica**, in **assenza** delle **regole tecniche** di attuazione, deve ritenersi **giuridicamente inesistente**, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse.

Cassazione, Sez. VI-3, Ord. 04/10/2016, n. 19814

Va **respinta l'eccezione di nullità** in caso di **mancata indicazione** nell'oggetto del messaggio della notifica PEC della dizione **"Notificazione ai sensi della legge 53 del 1994"**.

Ciò in quanto la norma che sanziona a pena di nullità la mancanza dei requisiti non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più **innocue irregolarità**, e in quanto comunque tale nullità sarebbe sanata dal **raggiungimento dello scopo** (fattispecie: notifica di controricorso in Cassazione con oggetto "Notificazione controricorso in Cassazione").

Cass. civ. Sez. I, 02-11-2015, n. 22352

In tema di validità della notifica, effettuata in via telematica, di ricorso e decreto per la dichiarazione di fallimento, ciò che rileva, ai fini della validità della notificazione, è il perfezionamento del procedimento

notificatorio previsto dalla norma di legge, verificabile attraverso la ricevuta di accettazione attestante la spedizione del messaggio di posta elettronica certificata nonché la ricevuta di consegna, comprovante che il messaggio medesimo è pervenuto alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario. Nessuna rilevanza può, quindi, essere attribuita alla annotazione effettuata dal cancelliere che, affermando un esito incerto della notifica, abbia chiesto al creditore di utilizzare lo strumento notificatorio alternativo previsto dall'art. 15, comma 3, legge fall. (Il cancelliere, non attendendo la ricevuta di consegna, aveva chiesto effettuarsi la notifica cartacea che non era andata a buon fine; viceversa la notifica a mezzo PEC si era perfezionata)